

# LOGISTICA ESTESA E SUO CONTROLLO NEL SETTORE FASHION PROBLEMATICHE DOGANALI CONNESSE ALL'EXPORT

Hotel Veronesi La Torre, Dossobuono di Villafranca (VR)  
Giovedì 2 Ottobre 2014

*a cura di :*  
*Dott. Massimiliano Mercurio*  
*Doganalista A.E.O.*

## SOMMARIO


- ❖ I DATI DELLA DICHIARAZIONE EXPORT
  - ❖ LA FATTURA EXPORT
- ❖ DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE
  - ❖ L'APPURAMENTO AI FINI IVA

# IL MODELLO DAU – DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO


SIFTE BERTI SPA  
**COMUNITA' EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.**

12051 034H0704.R06

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE  
 (T117102 VERCELLI MM.GG.TRAFORI)

Esemplare per il paese di spedizione/esportazione	1	2 Speditore/Esportatore N. IT-	<b>1 DICHIARAZIONE</b>		EX   A   Nro ICS (S32) 	
	3 Formulati 1   1	4 Dist. di carico 0	MRN 13ITQL2010000550E9 REG 1/550R 04/07/2013			
	5 Articoli 1	6 Totale dei colli 13	7 Numeri di riferimento 01121920035/12051D			
	8 Destinatario N. BR-0	Numero del soggetto (S28) H65480				
	14 Dichiarante/Rappresentante N. IT-01121920035 [2] MERCURIO DOTT. MICHELE Via Baranzato n. 1 13100 VERCELLI	Codice met. pag. spese di trasp. (S29)		15 C. P. sped./esport. a   IT   b	17 Cod. P. destinaz. a   BR   b	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza cont. SUDU 1946917   IT   1		19 Ctr. 1	20 Condizioni di contratto FCA   VERCELLI		1
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera cont. SUDU 1946917   IT		22 Moneta ed importo totale fatturato USD   38.592,20	23 Tasso di cambio 1,340600	24 Natura della 1   1   transazione	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera 1	26 Modo di trasporto interno 3				
	1	29 Ufficio d'uscita IT069104 VOLTRI	30 Localizzazione delle merci D			
	31 Colli e designazione delle merci	32 Articolo 1   N.		33 Codice delle merci 85381000	34 Cod. P. d'origine VC	35 Massa lorda (kg) 7.585,80
3 Merche e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 13 Cartone (CT) MARCHE=* PARTI DI QUADRI ELETTRICI		37 REGIME 10 00   0	38 Massa netta (kg) 6.781,80			

# IL MODELLO DAU – DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

CNT=SUDU1946917; FT USD 38.592,20 , TOT NOLO EUR 350,00					40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente													
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni  N380-FT N.-IT-2013-2013536768-25.06.13--1 N730-Lettera di vettura stradale-IT-2013.--0 Y022-Speditore / esportatore (numero certificato AEO)-IT-2009-0106-1					41 Unità supplementari		Numero del suggello (S28)											
							Codice MS		0,00									
							EURO		46 Valore statistico 29.137,26									
47 Calcolo delle imposizioni					48 Datazione di pagamento		49 Identificazione del deposito											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Base imponibile</th> <th>Aliquota</th> <th>Importo</th> <th>MP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Totale:</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Totale:					B DATI CONTABILI REG. 1 N. 550 R DEL 04/07/2013			
Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP														
Totale:																		
50 Obbligato principale					Firma:													
N.  rappresentato da  Luogo e data:																		
CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K)  Data di arrivo:  Controllo dei sigilli:  Osservazioni:					Timbro:													
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE  Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: H65480 Termine limite (data): 02/10/2013					Timbro:  54 Luogo e data: VERCELLI, 04/07/2013 Firma e nome del dichiarante/appresentante: MERCURIO Dott. MICHELE Doganalista AEO-Rappr.dir.													



Al fine di evitare possibili futuri  
contenziosi tra le parti, ne è sempre  
consigliabile l'utilizzo.


## TAVOLA SINOTTICO-COMPARATIVA PREDISPOSTA DA ICC ITALIA

- AVVERTENZE**
- I. Nella presente Tavola, in cui sono rappresentate schematicamente le condizioni di resa delle merci secondo le 11 Regole degli Incoterms® 2010, la voce "spese" comprende sempre, salvo diversa precisazione, le spese di trasporto. L'EXW comporta il livello minimo, e il DDP il livello massimo, di obbligazioni per il venditore. Nell'EXW, il venditore deve solo mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro punto convenuto. Nel DDP, il venditore deve sdoganare la merce sia all'esportazione sia all'importazione nel Paese di destinazione e deve anche provvedere al suo trasporto sino al "luogo di destinazione convenuto" ove avviene la consegna, con conseguente trasferimento dei rischi; tale luogo può essere situato anche in un qualsiasi punto interno del Paese di destinazione. Tutto ciò vale anche per il DAP, fatta eccezione, ovviamente, per lo sdoganamento all'importazione, che è a carico dell'importatore. Anche nel CPT e nel CIP il "luogo di destinazione" (e nel CFR e nel CIF il "porto di destinazione") può trovarsi all'interno del Paese di destinazione; però, in queste ultime quattro Regole la consegna avviene "alla partenza", rimettendo la merce al vettore (o primo vettore) e il venditore sopporta il costo (ma non il rischio) per il trasporto della merce a destinazione.
  - II. I rischi di perdita o di danni alla merce passano dal venditore al compratore al momento della consegna; se il compratore - o il vettore o altro soggetto che agisce per suo conto - non prende in consegna la merce nel tempo e nel luogo convenuto o se il compratore non dà al venditore, in tempo utile, le istruzioni di cui questi abbisogna per provvedere alla consegna, i rischi che la merce può correre a partire dalla data (o data ultima) prevista per la consegna ed ogni onere supplementare a carico della merce gravano sul compratore, a condizione, però, che la merce sia stata individuata quale merce oggetto del contratto.
  - III. Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nelle Regole CIF e CIP, secondo quanto prescritto in tali Regole; venditore e compratore possono, ovviamente, pattuire una copertura più ampia di quella prevista nelle predette due Regole; possono anche provvedere, ciascuno per proprio conto, ad assicurare la merce per la tratta di rischio di rispettiva spettanza, qualunque sia la Regola utilizzata.
  - IV. Nelle Regole CPT - CIP - DAP - DDP - CFR - CIF le spese di scaricazione sono a carico del compratore. Esse invece gravano sul venditore se inserite nel contratto di trasporto, da questi stipulato a sue spese.


Obbligazioni del **VENDITORE**

### REGOLE PER QUALUNQUE MODO DI TRASPORTO

Obbligazioni del **COMPATRATORE**



### REGOLE SOLO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE



T indica l'obbligazione di stipulare il contratto di trasporto  
 T indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto  
 A indica l'obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione

● indica l'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'importazione  
 ○ indica l'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'esportazione

**Varianti** - Le Regole "Incoterms® 2010" non forniscono suggerimenti in merito alla formulazione specifica di varianti rispetto alla singola Regola utilizzata (ad es., se le parti vogliono modificare la Regola FOB aggiungendo lo stivaggio a bordo); esse, invece, raccomandano fortemente di esplicitare nel contratto di vendita il significato preciso di eventuali varianti, specificando se le modifiche incidono solo sull'attribuzione delle spese o anche sul passaggio dei rischi.

# LA FATTURA EXPORT

# LA FATTURA EXPORT

Ogni vendita ha ovviamente la sua fattura (commercial invoice) conseguente.

Essa deve accompagnare la merce in dogana, in maniera da permettere agli operatori doganali di emettere i documenti di esportazione (bolla doganale export).

E' anche il **documento più importante**, giacché oltre che per le pratiche di dogana all'esportazione ed all'importazione, è il documento a cui si riferiscono la lista colli, la lista pesi, il certificato di origine etc. etc.



# LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere:

- a) esatta denominazione e sede della ditta esportatrice e del destinatario delle merci, con indicazione della partita Iva del venditore e, se disponibile, del destinatario.
- b) Breve ma precisa descrizione della merce (non un elenco incomprensibile di codifiche interne) ed il numero della tariffa doganale corrispondente.
- c) Quantità precisa della merce col numero dei colli o altri dettagli (peso, lunghezza, volume a seconda ovviamente dell'unità di misura della merce stessa). L'indicazione “set di spazzole” per esempio può ingenerare problemi doganali sia nella fase di esportazione che nella fase di successiva importazione a destinazione.

# LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

d) Clausola di resa della merce (FOB, CIF, ...) indicando esplicitamente l'edizione Incoterms a cui si fa riferimento.

e) Indicazione del prezzo pattuito e valuta in cui lo stesso è espresso. La valuta è indispensabile per l'emissione della bolletta doganale.

f) La data del contratto (o gli estremi dell'avvenuta accettazione di offerta o comunque un termine che provi l'accordo tra le parti).

# LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

g) Marcatura apposta sui colli. Gli “shipping marks” sono un'abitudine doverosa per le Aziende. Non dimentichiamoci mai che il sistema dei trasporti è complesso, quasi tutto automatico e ripetitivo e proprio per questa ragione è statisticamente improbabile che ci sia un errore, ma se c'è è difficile trovarlo. Un collo anonimo, dimenticato durante le operazioni di carico in un magazzino pieno zeppo di centinaia di altre spedizioni diverse, semplicemente non verrà mai più ritrovato e sparirà.

# LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

- h) Indicazione di chi effettua il trasporto (vettore) e , se viaggia via mare, possibilmente il nome della nave stessa. Queste sono indicazioni utili al ricongiungimento dei documenti durante le operazioni portuali. Non dimentichiamo che i porti e tutti gli operatori che vi operano non ragionano per “destinazioni” o per “mittenti”, ma ragionano per “navi”.
- i) Una chiara indicazione degli oneri accessori, quali imballaggi, assicurazioni, visti consolari. Altra precisazione necessaria per l'esportazione e per l'importazione. Alla dogana serve sapere a quanto ammonti la merce e a quanto ammontino gli oneri che non sono merce.

# LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

l) Eventuale licenza di importazione del paese di destinazione. L'Africa, ma anche molti paesi Asiatici, consentono all'importatore l'operazione fornendogli una licenza di entrata merce. Gli estremi di detta licenza devono apparire su tutti i documenti per evitargli problemi o ritardi nello sdoganamento.

m) Il paese di **origine** della merce.

n) Le modalità del pagamento del prezzo pattuito.

# LA FATTURA EXPORT

Una fattura, per essere emessa in maniera corretta, deve contenere (*segue*):

Nel caso non esista a monte un contratto di compra-vendita, è opportuno indicare anche:

- 1) Le Legge applicabile o il tribunale competente o l'organismo arbitrale, per eventuali successive controversie.
- 2) Le eventuali garanzie concesse al compratore per i prodotti oggetto della vendita.
- 3) Il numero ed il tipo di documenti da inviare al Cliente.

## Il campo 44 : "MENZIONI, DOCUMENTI, CERTIFICATI ED AUTORIZZAZIONI"

DOCUMENTO	DESCRIZIONE	DOCUMENTO	DESCRIZIONE
C626	Informazione tariffaria vincolante	Y029	Altro operatore economico autorizzato (numerocertificato AEO)
C627	Informazione vincolante in materia di origine	Y032	MERCE NON CONTENENTE PELLI DI FOCA
C660	Notifica di esportazione	Y900	Il bene dichiarato non e' ripreso nella convenzione di Washington (CITES)
C682	PRODOTTI NON DERIVANTI DALLA FOCA	Y901	Bene non incluso nell'elenco di prodotti a duplice uso.
D003	Certificato di produzione (originale)	Y902	Merci diverse da quelle descritte nelle note OZ collegate alla misura
N002	Certificato di conformita'	Y903	Le merci dichiarate non figurano nell'elencod ei beni culturali
N003	Certificato di qualita'	Y904	Merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura
N018	Certificato ATR	Y905	Merci che saranno utilizzate esclusivamente per l'esportazione al pubblico in un museo ...
N861	Certificati generali di origine	Y906	Merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura (708)
N862	Dichiarazione di origine	Y907	Merci che saranno utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro x op. UE .
N864	Certificato d'origine preferenziale	Y909	Alle merci dichiarate non si applica il regolamento CE N. 1984/2003 del Consiglio
N865	Certificato di origine Modulo A	Y911	I prodotti dichiarati non corrispondono ai prodotti descritte nelle note MG coll. alla misura
N933	Dichiarazione del carico (arrivo)	Y912	Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio
N934	Dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (D.V.1)	Y913	Tasso di restituzione all'esportazione, in conf . all'Art 8 bus del reg .CE n. 800/1999 e
N935	Fattura sulla cui base e' dichiarato il valore in dogana delle merci	Y916	Prodotto non soggetto alle disposizioni del reg. (CE) n. 689/2008, allegato I
N954	Certificato di circolazione delle merci EUR.1	Y917	Prodotto non soggetto alle disposizioni del Reg. (CE) n. 689/2008, allegato V
N955	Carnet ATA	Y919	Num. identif. per le sostanze chimiche soggette alle dis. di cui all'art.2,par2 reg. 689/08
U045	Certificato di circolazione delle merci EUR-MED	Y920	Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Y022	Speditore / esportatore (numero certificato AEO)	Y921	Merce esente da proibizione
Y023	Destinatario (numero certificato AEO)	Y922	Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e gatto in conf. del Reg. CE N. 1523/2007
Y024	Dichiarante (numero certificato AEO)	Y926	Merci non interessate dal divieto di importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Y025	Rappresentante (numero certificato AEO)	Y927	Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio....
Y026	Principale (numero certificato AEO)	Y930	non è richiesto cert. veterin. perché non conten. prod. orig. animali
Y027	Depositario (numero certificato AEO)	Y935	Merci che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (GU UE L 335)
Y028	Trasportatore (numero certificato AEO)	Y936	Merci non comprese dalle disp. Dec. (UE) di esecuzione della Commissione n. 88/2014 (GUUE L 45)

## Il campo 44 : "MENZIONI, DOCUMENTI, CERTIFICATI ED AUTORIZZAZIONI"

La scrivente dichiara che la merce di cui alle operazioni doganali richieste non appartiene, salva espressa indicazione contraria fornita per iscritto caso per caso, alle categorie di prodotti di seguito menzionate:

- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n. 428/2009 e ss.mm., che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni e tecnologie a **duplice uso** (DUAL USE - cod.Y901);
- non rientra nell'elenco dei prodotti, ad esclusione dei rifiuti, che contengono o dipendono da **SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO** essendo conformi all'art.20 del regolamento CEE n.1005/2009 e ss.mm. (cod. Y902));
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n. n. 267/2012 e ss.mm., riguardanti il regime comunitario di controllo delle esportazioni e **tecnologie a duplice uso specificatamente restrittivo nei confronti dell'IRAN** (Y920);
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n. 0338/1997 e ss.mm., che istituisce, un regime comunitario di controllo delle esportazioni di **specie della Flora e la Fauna selvatiche protette** (CONVENZIONE DI WASHINGTON-CITES-cod.Y900);
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n. 3911/92 e regolamento CEE n. 0116/2009 e ss.mm., che hanno istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni di **BENI CULTURALI** (cod.Y903 – CADD 4099);
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n. 1236/2005 e ss.mm., che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri **TRATTAMENTI INUMANI, CRUDELI O DEGRADANTI** (cod. Y904 - Y906);
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE 0689/2008 e ss.mm., che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di **SOSTANZE CHIMICHE PSICOTROPE E/O STUPEFACENTI**, indicate nell'allegato I (Y916);
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n.1915/2006 e ss.mm., che proroga la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati **PRODOTTI SIDERURGICI** originari di alcuni Paesi terzi;
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE N.1031/2008 della Commissione del 19 settembre 2008 e ss.mm., recante modifica dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 2658/1987 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001 e ss.mm., che modifica l'allegato 1 del regolamento CEE n.2658/1978 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;




## Il campo 44 : "MENZIONI, DOCUMENTI, CERTIFICATI ED AUTORIZZAZIONI"

- non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento CEE n.1523/2007 e ss.mm., pertanto non contiene **PELI DI CANE O DI GATTO** (Y922);
- non rientra nell'elenco dei prodotti relativi a **MATERIALI DI ARMAMENTO** d'armamento ai sensi della L. 185/90 e ss.mm.;
- non rientra nell'elenco di beni, merci e tecnologie come da Reg. 194/2008 (CE) e ss.mm.concernente misure restrittive nei confronti della BIELORUSSIA (Y920);
- non rientra tra i beni previsti dal Reg. (CE) 329/2007 e ss.mm. (misure restrittive nei confronti della Rep. Pop. della COREA DEL NORD (Y920);
- non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 1277/2005 e ss.mm. della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del Reg. (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei **PRECURSORI DI DROGHE** di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi;
- non rientra tra i prodotti inclusi nel Reg. (CE) n. 1210/2003 del Consiglio del 7 luglio 2003 e ss.mm. relativo a talune specifiche restrizioni economiche e finanziarie con l'IRAQ e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 2465/1996 (CADD 4099);
- non rientra tra i beni previsti dal Reg. (CE) n. 174/2005 del Consiglio del 31 gennaio 2005 e ss.mm. che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in COSTA D'AVORIO;
- non rientra nel Reg. (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 e ss.mm. relativo a talune misure restrittive nei confronti dello ZIMBAWE (Y920);
- non rientra nei Regg. (UE) n. 442/2011, n.36/2012 e n.1332/2013 e ss.mm. concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in SIRIA (Y920-Y935);
- non rientra nel Reg. (UE) n. 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 e ss.mm. concernente misure restrittive in considerazione della situazione in LIBIA (Y920);
- non rientra nel Reg. (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 e ss.mm. che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della REPUBBLICA DI GUINEA (Y920);
- non rientra nel Reg. (CE) n. 194/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 e ss.mm. che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della BIRMANIA/MYANMAR e abroga il Reg. (CE) n. 817/2006;
- non rientra nel Reg. (CE) n. 1859/2005 come mod. dal Reg. CE 154/2009 e ss.mm. relativo a talune misure restrittive nei confronti dello UZBEKISTAN (Y920);
- non rientra nel Reg. (CE) n. 131/2004 come mod. dal Reg. 1354/2005 e ss.mm. concernenti misure restrittive nei confronti dello SUDAN;
- non rientra nei beni e/o parti appartenenti a **MEZZI DI TRASPORTO AVENTI PIU' DI 75 ANNI.**


# LE ESPORTAZIONI

# ESPORTAZIONI

## art. 8, DPR 633/1972



Trasporto o spedizione dei **beni fuori dal territorio della UE** a seguito del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, in cambio del pagamento di un corrispettivo.



### Operazioni **non imponibili**:

- non scontano IVA in Italia;
- rientrano nel **volume d'affari**;
- danno **diritto alla detrazione** o al rimborso dell'IVA sugli acquisti;
- sono rilevanti ai fini della determinazione dello status di **esportatore abituale**;
- concorrono alla costituzione del **plafond**.

# PROBLEMA

- ❑ Il regime di non imponibilità IVA delle cessioni all' esportazione si perfeziona con l' uscita dei beni dal territorio comunitario
- ❑ Tale momento è rilevante anche ai fini della costituzione del plafond
- ➔ È necessario poter disporre di elementi idonei a provare l' uscita dei beni dall'Ue

# ESPORTAZIONI DIRETTE

- ❑ L'operatore cura direttamente le cessioni mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio comunitario
- ❑ **Prova dell'esportazione (AES)**
  - ❑ messaggio "risultati di uscita" che l'ufficio di uscita invia all'ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA)
- ❑ **Esportazione abbinata a transito:** L'appuramento del documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall'ufficio di esportazione e non dall'ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all'uscita dal territorio comunitario non dal DAE ma dal documento di transito (DAT).

# ESPORTAZIONI INDIRETTE

- ❑ Cessioni di cui all'art. 8, c. 1, lett. b), DPR 633/72: è il cessionario estero che provvede a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi, allo stato originario ed entro novanta giorni dalla consegna

## Interpretazione con risposta a istanza di interpello su compilazione DAA:

i soggetti residenti in altro Stato Membro della UE ovvero in un Paese con cui è prevista la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, possono operare nello Stato italiano in due modi, tra essi alternativi:

- mediante la nomina di un rappresentante fiscale, ex art.17 del D.P.R. n.633/1972, *ovvero*
- attraverso il meccanismo dell'identificazione diretta, ai sensi dell'art.35 ter del D.P.R. n.633/1972

(circ. 15546/USU/05/1-2008 16.05.2008)

# ESPORTAZIONI INDIRETTE

## □ Circolare 50/E/2002

*Il mancato adempimento degli obblighi da parte del cessionario impone al cedente di procedere alla regolarizzazione dell'operazione con applicazione dell'imposta e conseguente **versamento dell'IVA dovuta**.*

*A seguito di tale regolarizzazione, l'operazione perde la natura di*

*“non imponibile”, diventando fin dall'origine “operazione imponibile”.*

# UFFICIO DI ESPORTAZIONE

- ▶ art. 161 § 5 CDC art. art. 201 DAC
  - Luogo in cui è stabilito l' esportatore
  - Luogo in cui le merci sono imballate o caricate



# TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO

The screenshot shows the official website of the Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Contatti, Mappa, FAQ, RSS, and language options (English, Italian, French). A search bar is also present. The main content area is divided into three columns: 'L'Agenzia', 'L'operatore economico', and 'Il cittadino'. Below these are several news and service announcements. A large blue arrow points to the 'Tracciamento movimenti di esportazione o di transito (MRN)' service listed under 'Servizi online'. The logo for 'HERMES Validating & Consulting' is visible in the bottom right corner.

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Home | Contatti | Mappa | FAQ | RSS |

Cerca:  Val

### L'Agenzia

- Chi siamo
- Trasparenza, valutazione e merito
- Attività per la prevenzione della corruzione

Tutto sull'Agenzia

### L'operatore economico

- e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti
- Operatore Economico Autorizzato - AEO
- Classificazione delle merci

Tutto sull'operatore economico

### Il cittadino

- Carta doganale del viaggiatore
- Rimborso IVA
- FALSTAFF per i giovani

Tutto sul cittadino

12 febbraio 2013 **Sportell Unico Doganale** Attivato lo **Unico Doganale**  
Accedi alla sezione dedicata

In applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In attesa del nuovo portale unico si rimanda ai singoli siti istituzionali.

### In evidenza

- Pubblicazione del 27 maggio 2013 - Comunicazioni in merito allo svolgimento della prova teorico-pratica prevista nell'ambito delle procedure selettive per gli sviluppi economici all'interno delle aree indette con determinazioni del 25 maggio 2010
- Graduatorie delle procedure per gli sviluppi economici indette con determinazioni del 25 maggio 2010 - pubblicato il 23 maggio 2013
- Comunicazione del 21/05/2013 - pubblicate le ulteriori FAQ relative al progetto CARGO - pdf e le nuove FAQ relative al regime dell'Importazione - pdf
- Avviso di disponibilità riguardante la posizione di prima fascia relativa alla Direzione centrale relazioni internazionali - pdf (11 Kb) - (pubblicato il 22 maggio 2013)
- Determinazione n. 2669 del 20 maggio 2013 - Assegnazione sede personale assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 - pdf (31 KB) - Pubblicata il 20/05/2013

### Servizi online

- Servizio Telematico Doganale
- Web Service
- Stato delle applicazioni
- Servizi per gli enti locali
- Intrastat
- Controllo online Partite IVA comunitarie
- tariffa doganale TARIC
- Tracciamento movimenti di esportazione o di transito (MRN)**
- eLearning

### In un click

- ASSISTENZA *relax*
- Ufficio Telematico di Relazioni con il Pubblico
- Norme e accordi
- Accise
- Laboratori e attività
- Contribuente
- Restituzioni all'esportazione - SAISA
- Posta Elettronica certificata (PEC)

**HERMES**  
Validating & Consulting

# TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO

The screenshot shows the website of the Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. At the top left is the agency's logo and name. On the right, there are navigation links for Home, Contatti, Mappa, FAQ, RSS, and flags for the UK and France. A search bar with the text 'Cerca:' and a 'Vai' button is also present. Below the header, there are three main navigation tabs: 'L'Agenzia', 'L'operatore economico', and 'Il cittadino'. The 'L'operatore economico' tab is selected. A large blue arrow points from the top left towards the 'Servizi online' menu. The 'Servizi online' menu is expanded, showing a list of services. The service 'Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)' is highlighted with a blue oval. Under this service, there are two sub-items: 'Italia (MRN rilasciati da uffici italiani)' and 'Unione Europea'. Below these, there is a section for 'Movimento di Transito' with sub-items 'Nazionali (l'ufficio di partenza e di destinazione sono entrambi nel territorio italiano)' and 'Internazionali'. The breadcrumb trail at the top of the main content area reads: 'Ti trovi in: Home - L'operatore economico - Servizi online - Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)'.

AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

Home | Contatti | Mappa | FAQ | RSS | |

Cerca:  **Vai**

L'Agenzia | **L'operatore economico** | Il cittadino

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [Servizi online](#) - Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)

**Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)**

- Movimento di Esportazione**
  - [Italia \(MRN rilasciati da uffici italiani\)](#)
  - [Unione Europea](#)
- Movimento di Transito**
  - [Nazionali \(l'ufficio di partenza e di destinazione sono entrambi nel territorio italiano\)](#)
  - [Internazionali](#)

**Servizi online**

- Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
- Web service
- Intrastat
- Tariffa doganale TARIC
- Controllo online Partite IVA comunitarie
- Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)**
- Servizi per gli enti locali
- Il sito 'E-learning Academy' dell'Agenzia delle dogane

Accise

# TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Home | Contatti | Mappa del sito | FAQ |  RSS |  | 

Cerca:  **Vai** 

L'Agenzia | **L'operatore economico** | Il cittadino

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

## Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

**Digitare l'MRN:**

[Link utili](#) | [Privacy](#) | [Note legali](#) | [Accessibilità](#)

Agenzia delle Dogane - Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma

**HERMES**  
Validating & Consulting

# TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO



AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI

Home | Contatti | Mappa del sito | FAQ |  RSS |  | 

Cerca:

L'Agenzia | **L'operatore economico** | Il cittadino

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

## Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

**MRN: 12ITQL201000036E6**

**Ufficio di esportazione: IT117102**

**Ufficio di uscita effettivo: SI001123 - OBRE&JE**



**Uscita conclusa in data: 21/01/2012**

[Link utili](#) | [Privacy](#) | [Note legali](#) | [Accessibilità](#)




Agenzia delle Dogane - Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma


**HERMES**  
Validating & Consulting

# TRACCIAMENTO DEI MOVIMENTI DI ESPORTAZIONE: IL “VISTO USCIRE” TELEMATICO



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

Home | Contatti | Mappa del sito | FAQ |  RSS |  | 

Cerca:  **Vai** 

**L'Agencia** | **L'operatore economico** | **Il cittadino**

Ti trovi in: [Home](#) - [L'operatore economico](#) - [e-customs.it](#) - [AIDA](#) - [Tavoli tecnici permanenti](#) - [I progetti di AIDA](#) - [AES \(Automazione dell'esportazione\)](#) - [Notifica di esportazione del M.R.N. \(Movement Reference Number\)](#)

## Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

**MRN: 12ITQL2010000295E9**

**Ufficio di esportazione: IT117102**

**Ufficio di uscita effettivo: ~~IT069102~~ - PASSO NUOVO**

**Esportazione scaduta in data: 26/06/2012**

**indietro**

[Link utili](#) | [Privacy](#) | [Note legali](#) | [Accessibilità](#)

Agenzia delle Dogane - Via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma

# LE “PROVE ALTERNATIVE” DELL’AVVENUTA ESPORTAZIONE

## Nota Agenzia Dogane Protocollo 166840/RU del 16.12.2009:

“Con il decorso del termine di 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’uscita della merce dal territorio comunitario, previsto dall’art. 792 ter del citato regolamento CEE (*n. 2454/93, n.d.r.*), l’operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di “**esportazione scaduta**”. ...

Si ricorda che ai sensi del punto 6 della nota prot. 88970 del 30.06.2006 le prove alternative sono le seguenti:

- la prova del pagamento **oppure** la fattura di vendita, *unitamente a*
- copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità **oppure** un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

LOGISTICA ESTESA E SUO CONTROLLO  
NEL SETTORE FASHION  
**PROBLEMATICHE DOGANALI  
CONNESSE ALL'EXPORT**

Hotel Veronesi La Torre, Dossobuono di Villafranca (VR)  
Giovedì 2 Ottobre 2014

*a cura di :*  
*Dott. Massimiliano Mercurio*  
*Doganalista A.E.O.*

*Grazie per l'attenzione.*